

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art.1 - Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni dei cinque componenti della Consulta degli Studenti per il Triennio Accademico 2022/2025.

Art.2 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto.

Art.3 - Elettorato passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti all'Istituto.

Art.4 - Liste elettorali

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista contrassegnata da denominazione identica ad una precedentemente presentata.
4. Ciascuno studente può far parte di una sola lista.
5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore di un terzo rispetto al numero dei seggi da attribuire (cioè non superiore alle 6 unità).
6. Le liste elettorali devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 14 novembre 2022.
7. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tutti i candidati che la compongono.
8. Ciascuna lista viene presentata da uno studente dell'Istituto; il presentatore della lista può anche essere uno dei candidati della lista stessa.
9. A ciascuna lista verrà assegnato un numero progressivo secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art.5 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da cinque membri nominati dal Direttore tra il personale docente ed amministrativo. La Commissione curerà anche tutte le operazioni relative alla gestione del seggio elettorale.

Art.6 - Espressione del voto

1. Le operazioni di voto avranno luogo a scrutinio segreto presso il seggio elettorale che sarà appositamente predisposto, prenderanno avvio il 24 novembre 2022, e dureranno tre giorni con i seguenti orari: ore 10,00 — 13,00; ore 16,00 — 18,00. Ciascun studente avente diritto al voto apporrà sulla apposita scheda elettorale una croce in corrispondenza della lista prescelta, e potrà inoltre esprimere fino ad un massimo di due preferenze apponendo una croce in corrispondenza dei nomi dei candidati prescelti, prestampati sulla scheda. È possibile esprimere preferenza esclusivamente per i candidati della lista votata.

Art.7 - Attribuzione dei seggi

1. La votazione verrà ritenuta valida se vi avrà partecipato almeno il 15% degli aventi diritto al voto.
2. L'attribuzione dei 5 seggi alle varie liste avviene su base proporzionale. A tale scopo la Commissione elettorale
 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati;
 - b) determina successivamente il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per 5, ottenendo il tal modo il quoziente elettorale; non è previsto l'arrotondamento né per eccesso, né per difetto, e pertanto il quoziente elettorale deve essere utilizzato con le sue cifre decimali;
 - c) assegna, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno resti maggiori. In caso di parità di resti l'attribuzione del seggio verrà assegnata alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. Dopo avere attribuito a ciascuna lista il numero complessivo dei seggi, all'interno di ciascuna lista verranno dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze; in caso di parità di numero di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano di iscrizione.

